

IL PROBLEMA DEI DANNI BAGATELLARI IN ITALIA E L'UTILIZZO DI STRUMENTI ALTERNATIVI AL RISARCIMENTO

Angelo Viglianisi Ferraro  

Contextualization: L'articolo affronta il persistente e irrisolto problema dei pregiudizi non patrimoniali di modesta entità, i cosiddetti "danni bagatellari", nel sistema giuridico italiano. La questione centrale è la difficoltà nel trovare strumenti adeguati per risarcire tali danni senza sovraccaricare o paralizzare il sistema giudiziario con quello che viene percepito come un abuso della giurisdizione. L'articolo critica l'introduzione di filtri (come la gravità della lesione) da parte della giurisprudenza italiana, un approccio che è stato contraddetto dalla chiara giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, specialmente in materia di protezione dei dati personali.

Objectives: L'obiettivo principale dell'articolo è evidenziare la necessità di individuare e valorizzare strumenti di riparazione alternativi al modello tradizionale del risarcimento in denaro. Nello specifico, si cerca di analizzare l'opportunità di ricorrere a forme di tutela civilistica della persona già previste ma poco utilizzate nell'ordinamento italiano, come la pubblicazione della sentenza di condanna, e di proporre, *de iure condendo* (nella prospettiva di una futura legge), l'introduzione formale di misure riparatorie sostitutive al risarcimento monetario.

Methodology: L'articolo utilizza una metodologia di analisi giuridica e diritto comparato, confrontando le aporie del sistema italiano con le soluzioni e le tendenze adottate in altri ordinamenti, in particolare nelle corti sovranazionali (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e Corte di Giustizia dell'Unione Europea). L'approccio comporta la critica alla giurisprudenza interna, la reinterpretazione di disposizioni del Codice Civile italiano (come gli artt. 2057 e 2058) per favorire la riparazione in forma specifica, e l'analisi di normative settoriali (come il Codice del Consumo e il GDPR) che già prevedono forme di compensazione non monetaria.

Results: I risultati dell'analisi evidenziano la superiorità e la preferibilità di misure alternative e rapide per garantire le legittime pretese dei danneggiati e il rispetto delle regole giuridiche, senza compromettere la funzionalità del sistema giudiziario. L'articolo conclude che la pubblicazione della sentenza di condanna può assumere un ruolo centrale, con una funzione riparatoria, preventiva e di dissuasione sociale, e che le decisioni delle Corti sovranazionali confermano la possibilità di compensare integralmente danni non patrimoniali, anche se di modesta entità, mediante strumenti alternativi o simbolici, come le scuse pubbliche o un risarcimento minimo. Il suggerimento finale è l'introduzione formale di misure sostitutive, ispirate alla giustizia riparativa penale, per promuovere la responsabilità e la giustizia sostanziale.

Keywords: Danno non patrimoniale; Risarcimento del danno; Strumenti compensativi alternativi.

O PROBLEMA DOS DANOS TRIVIAIS NA ITÁLIA E A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS À INDENIZAÇÃO

Contextualização: O artigo aborda o persistente e não resolvido problema dos prejuízos não patrimoniais de modesta entidade, os chamados "danos bagatelares", no sistema jurídico italiano. A questão central é a dificuldade em encontrar instrumentos adequados para reparar esses danos, sem sobrecarregar ou paralisar o sistema judicial com o que é visto como um abuso da jurisdição. O artigo critica a introdução de filtros (como a gravidade da lesão) pela jurisprudência italiana, uma abordagem que tem sido contrariada pela clara jurisprudência da Corte de Justiça da União Europeia, especialmente em matéria de proteção de dados pessoais.

Objetivos: O objetivo principal do artigo é destacar a necessidade de identificar e valorizar instrumentos de reparação alternativos ao modelo tradicional de indenização em dinheiro. Especificamente, busca-se analisar a oportunidade de recorrer a formas de tutela civilística da pessoa que já estão previstas, mas são pouco utilizadas no ordenamento italiano, como a publicação da sentença de condenação, e propor, de iure condendo (na perspectiva de uma futura lei), a introdução formal de medidas de reparação substitutivas ao ressarcimento monetário.

Método: O artigo utiliza uma metodologia de análise jurídica e direito comparado, confrontando as aporias do sistema italiano com as soluções e tendências adotadas em outros ordenamentos, particularmente nas cortes supranacionais (Corte Europeia dos Direitos Humanos e Corte de Justiça da União Europeia). A abordagem envolve a crítica à jurisprudência interna, a reinterpretação de dispositivos do Código Civil italiano (como os arts. 2057 e 2058) para favorecer a reparação em forma específica, e a análise de normas setoriais (como o Código do Consumidor e o GDPR) que já preveem formas não monetárias de compensação.

Resultados: Os resultados da análise apontam para a superioridade e a preferibilidade de medidas alternativas e rápidas para garantir as legítimas pretensões dos lesados e o respeito às regras jurídicas, sem comprometer a funcionalidade do sistema judicial. O artigo conclui que a publicação da sentença de condenação pode assumir um papel central, com uma função reparatória, preventiva e de dissuasão social, e que as decisões das Cortes supranacionais confirmam a possibilidade de compensar integralmente danos não patrimoniais, mesmo que de modesta entidade, por meio de instrumentos alternativos ou simbólicos, como o pedido de desculpas públicas ou um ressarcimento mínimo. A sugestão final é a introdução formal de medidas substitutivas, inspiradas na justiça reparativa penal, para fomentar a responsabilidade e a justiça substantiva.

Palavras-chave: Dano não patrimonial; Indenização do dano; Instrumentos compensatórios alternativos.

THE PROBLEM OF TRIVIAL DAMAGES IN ITALY AND THE USE OF ALTERNATIVE INSTRUMENTS TO COMPENSATION

Contextualization: The article addresses the persistent and unresolved problem of low-value non-pecuniary harm, the so-called "bagatelle damages" (or trivial damages), in the Italian legal system. The central issue is the difficulty in finding adequate instruments to remedy these damages without overloading or paralyzing the judicial system with what is seen as an abuse of jurisdiction. The article criticizes the introduction of filters (such as the severity of the injury) by Italian jurisprudence, an approach that has been contradicted by the clear jurisprudence of the Court of Justice of the European Union, especially concerning the protection of personal data.

Objectives: The main objective of the article is to highlight the necessity of identifying and valuing alternative remedies to the traditional model of monetary compensation. Specifically, it seeks to analyze the opportunity to resort to forms of civil protection of the individual that are already provided for but little utilized in the Italian legal system, such as the publication of the judgment of conviction, and to propose, de iure condendo (from the perspective of future law), the formal introduction of reparatory measures that are substitutive of monetary compensation.

Methodology: The article employs a methodology of legal analysis and comparative law, contrasting the inconsistencies (aporias) of the Italian system with the solutions and trends adopted in other legal systems, particularly in supranational courts (the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union). The approach involves criticizing internal jurisprudence, reinterpreting provisions of the Italian Civil Code (such as arts. 2057 and 2058) to favor reparation in kind (specific performance), and analyzing sectoral regulations (such as the Consumer Code and the GDPR) that already foresee non-monetary forms of compensation.

Results: The results of the analysis indicate the superiority and preferability of alternative and rapid measures to guarantee the legitimate claims of the injured parties and the respect for legal rules, without compromising the functionality of the judicial system. The article concludes that the publication of the judgment of conviction can take on a central role, with a reparatory, preventive, and social deterrent function, and that the decisions of the supranational Courts confirm the possibility of fully compensating non-pecuniary damage, even if trivial, through alternative or symbolic instruments, such as public apologies or minimum compensation. The final suggestion is the formal introduction of substitutive measures, inspired by penal restorative justice, to foster responsibility and substantive justice.

Keywords: Non-pecuniary damage; Damage compensation; Alternative compensatory instruments.

INTRODUZIONE. L'ATAVICO ED IRRISOLTO PROBLEMA DEI DANNI BAGATELLARI E L'OPPORTUNITÀ DI INDIVIDUARE NUOVI STRUMENTI COMPENSATIVI

Uno dei problemi che ha sempre tormentato, e continua ad affliggere, la materia del danno non patrimoniale (istituto plasmato e rimodellato quasi *in toto* in via giurisprudenziale) in Italia, è certamente quello concernente l'individuazione degli strumenti più adeguati per risarcire i soggetti che hanno subito pregiudizi di modesta entità, evitando però – al contempo – una sorta di “abuso della giurisdizione”, che trasformi la richiesta di giustizia in un fattore di paralisi del sistema stesso.

La soluzione proposta dalla Corte di Cassazione, con le note sentenze gemelle nn 26972-26975 dell'11 novembre 2008 (ossia l'introduzione, ad esempio, di alcuni “filtri”, quali la “gravità della lesione” e la “serietà del danno”), è apparsa poco convincente¹ (e risulta peraltro non più utilizzabile – considerata l'emersione di una chiara giurisprudenza contraria della Corte di Giustizia dell'Unione – almeno con riguardo ai pregiudizi perpetrati in violazione delle norme europee poste a protezione dei dati personali²).

Ciò che si può subito notare è che il Supremo Collegio sembra “stringere dove c'è da allargare” (si pensi al mancato riconoscimento della tutela non patrimoniale ad alcune situazioni giuridiche considerate universalmente meritevoli di tutela³) e “allargare dove

¹ Sul tema, sia consentito rinviare a VIGLIANISI FERRARO, Angelo. **Il controverso statuto del danno non patrimoniale in Italia: Fra cortocircuiti giurisprudenziali ed esigenze di riforma**. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2024; VIGLIANISI FERRARO, Angelo. Danno da illegittimo trattamento dei dati personali, tra “inasprimento sanzionatorio” europeo ed “interpretazioni restrittive” della giurisprudenza italiana. **Rivista di diritto privato**, 1 anno XXV, p. 85 ss, gennaio/marzo 2020; VIGLIANISI FERRARO, Angelo. El daño no patrimonial en Italia entre la previsión normativa del código civil y la interpretación creativa del Tribunal Supremo. **Revista de derecho privado**, Núm. 3, p. 107 ss, Mayo-Junio 2017; VIGLIANISI FERRARO, Angelo. Alcune aporie ancora esistenti in materia di danno non patrimoniale nell'ordinamento giuridico italiano. **Revista jurídica de daños y contratos**, 2021, p. 1 ss.; VIGLIANISI FERRARO, Angelo. Il danno non patrimoniale ed i diritti inviolabili dell'uomo secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite. **Revista de direito da responsabilidade**, 2020, pp. 596 ss.; VIGLIANISI FERRARO, Angelo; TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Indenização pelo tratamento ilegítimo de dados pessoais: comparação entre os direitos italiano e brasileiro. **Revista dos Tribunais**. Vol. 1031, 2021, p. 1 ss.

² Nella sentenza del 4 maggio 2023, *UI c. Österreichische Post AG* (causa C-300/21), si legge chiaramente che “l'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma o a una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità”. Ed il principio è stato confermato dai più recenti arresti *Gemeinde Ummendorf*, causa C-456/2022 e *Natsionalna agentsia za prihodite*, causa C-340/21, del 14 dicembre 2023; *Krankenversicherung Nordrhein*, causa C-667/21, del 21 dicembre 2023; *BL c. MediaMarktSaturn Hagen-Iserlohn GmbH*, causa C-687/21, del 25 gennaio 2024; *Electro GP c. J. GmbH*, causa C-741/21, dell'11 aprile 2024; *AT e BT c. PS GbR e a.*, causa C-590/22, e *Scalable Capital*, cause riunite C-182/22 e C-189/22 del 20 giugno 2024; *Patērētāju tiesību aizsardzības centrs*, causa C-507/23 e *Agentsia po vpsvanijata*, causa C-200/23, del 4 ottobre 2024; *MK c. K GmbH*, causa C-65/23, del 19 dicembre 2024. Nonostante, la pronuncia della Corte di Giustizia riguardi espressamente solo il danno non patrimoniale per lesione del diritto al legittimo trattamento dei dati personali, sconterebbe non poche critiche una eventuale scelta di mantenere nell'ordinamento italiano la controversa regola *de minimis* per i pregiudizi derivanti da lesioni di altre situazioni giuridiche soggettive attive, considerate parimenti (se non addirittura ben più) importanti per la persona. Si verrebbe, infatti, a realizzare anzitutto una evidente violazione del principio di uguaglianza, che – come è stato correttamente segnalato – “potrebbe forse attingere la soglia del dubbio di legittimità costituzionale”. Così SCOGNAMIGLIO, Claudio. Danno e risarcimento nel sistema del Rgpd: un primo nucleo di disciplina eurounitaria della responsabilità civile?. In: **Nuova Giur. civ. Comm.**, 2023, p. 1155 ss.

³ Nel sancire la possibilità per il legislatore italiano di “ampliare il catalogo dei casi determinati dalla legge ordinaria prevedendo la tutela risarcitoria non patrimoniale anche in relazione ad interessi inerenti la persona non aventi il rango

c'è da stringere" (ad esempio, in relazione allo svolgimento di una rigorosa analisi circa la sussistenza dei requisiti minimi perché si possa riconoscere la sussistenza di un reale danno-conseguenza), garantendo tutto fuorché la certezza del diritto⁴.

Si è più volte segnalato che l'interprete non può sostituirsi al legislatore (e ricorrere, come si è fatto notare in dottrina, alle "scorciatoie della retorica senza utilizzare gli agganci normativi e garantire la coerenza sistematica"⁵): solo quest'ultimo potrà eventualmente decidere se (e con quali modalità concrete) intervenire, per frenare il dilagare di richieste risarcitorie per danni di modesto valore, contemperando adeguatamente, tra gli altri, i diritti sanciti nell'art. 24 Cost. ed i principi desumibili dagli artt. 2 e 3 della stessa Legge Fondamentale. E sarà, di fatto, libero di perseguire tale obiettivo, modificando – ove lo riterrà opportuno – l'art. 2059 c.c. (e, possibilmente, al contempo anche l'art. 2043 c.c.), per adeguarlo al modello proposto, secondo alcuni commentatori, dal *Draft Common Frame of Reference*⁶, o, viceversa, individuando strumenti di tipo processuale idonei a favorire lo "smaltimento" – anche in via

costituzionale di diritti inviolabili, privilegiandone taluno rispetto agli altri", le Sezioni Unite nelle citate sentenze gemelle del 2008 hanno chiarito che tale "situazione non ricorre in relazione ai diritti predicati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo..., quale risulta dai vari Protocolli susseguiti, ai quali non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti, poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata, a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno". Per un'aspra critica a questa impostazione, sia permesso rinviare ad VIGLIANISI FERRARO, Angelo. **Il controverso statuto del danno non patrimoniale in Italia: Fra cortocircuiti giurisprudenziali ed esigenze di riforma**. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2024.

⁴ Viene in mente la triste, ma appropriata, definizione del diritto contemporaneo data da IRTI, Natalino. **Il diritto incalcolabile**. Torino: Giappichelli, 2016. Ma, è possibile richiamare anche le parole di PARDOLESI, Roberto. Danno non patrimoniale, uno e bino, nell'ottica della Cassazione, una e Terza. *LA Nuova Giurisprudenza Civile Comentata*. 34: 9, 2018, p. 1348, secondo le quali "ci sono molte cose, dunque, sotto il cielo della responsabilità civile forgiata dalla giurisprudenza... Ma non una visione d'insieme. E tanto meno la coerenza progettuale di *policy*".

⁵ Così COMANDÈ, Giovanni. Il danno esistenziale e il "diritto pigro". In: PONZANELLI, Giulio (a cura di). **Critica del danno esistenziale**. Padova: CEDAM, 2003, p. 76.

⁶ Nell'art. VI. – 6:102 del *DCFR* si stabilisce, tanto per i danni patrimoniali quanto per quelli non patrimoniali, che "*trivial damage is to be disregarded*". Invero, la disposizione in questione (come molte altre inserite in vari progetti diretti a gettare le basi per la formulazione di un diritto contrattuale europeo) non sembrerebbe affatto voler "confezionare" una disciplina volta a rendere genericamente irrisarcibili i pregiudizi di scarsa entità all'interno degli Stati membri (anzi, altre disposizioni dello stesso testo dimostrano chiaramente quanto sia importante conferire la massima tutela ai diritti della persona). Il *Quadro Comune di Riferimento*, come è noto, era stato elaborato per tentare di formulare alcuni *Principles* (non aventi valore vincolante) omogenei in un ben preciso settore giuridico (che è ampiamente governato, in tutta Europa, dal principio dell'autonomia privata) e per giungere eventualmente – anche se il punto è molto controverso – ad un "codice opzionale europeo" (*Optional Instrument*) da suggerire alle parti interessate a derogare alla disciplina legislativa ordinaria, per utilizzare un complesso normativo *ad hoc* il più possibile uniforme tra i vari Paesi dell'Unione. È probabile che questa matrice di fondo abbia influenzato la scelta dei redattori del *DCFR*, inducendoli ad introdurre una disposizione che non rappresenterebbe alcunché di assolutamente innovativo, sul piano della responsabilità per inadempimento, ad esempio per l'ordinamento italiano, tenendo conto che anche il nostro codice civile, all'art. 1229, concede ai contraenti la possibilità di escludere (addirittura, *in toto*) la responsabilità del debitore, con l'unica eccezione degli inadempimenti provocati con dolo o colpa grave oppure consistenti in una "violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico" (un inciso, quest'ultimo, dal quale potrebbe, del resto, trarsi un ulteriore argomento idoneo a negare, *de iure condito*, l'ammissibilità di disinvolute limitazioni degli obblighi risarcitori per danni alla persona; contro le quali parrebbe militare, del resto, oggi anche il regime delle clausole vessatorie di derivazione comunitaria). Il Documento, che non ha avuto alla fine un grande successo, proprio per la difficoltà ad arrivare ad una codificazione (sia pur solo limitata ad uno specifico settore del diritto civile), si sarebbe dovuto applicare intanto solo ai rapporti transnazionali e, ad ogni modo, per un verso, dimostrerebbe ancora una volta che limitazioni alla risarcibilità dei danni non patrimoniali potranno esserci solo se espressamente previsti da un testo normativo applicabile alle questioni da decidere, e, per un altro, sembrerebbe dare sostegno alla tesi tendente a riconoscere un enorme peso a pregiudizi che la Corte di Cassazione definirebbe non seri (nel VI-2:101, par. 4, si stabilisce, infatti, che "*non-economic loss includes pain and suffering and impairment of the quality of life*").

stragiudiziale – (o a scoraggiare la proposizione) delle liti che possono rallentare l'attività dei tribunali e compromettere la rapida risoluzione delle questioni di maggiore allarme sociale.

Stabilire che i danni di modesta entità non debbano essere risarciti, invero, equivarrebbe - come si è già segnalato – ad una disinvolta ammissione della possibilità di realizzare micro-illeciti (trasformati di fatto in violazioni del diritto non più perseguibili civilmente).

Appare, semmai, preferibile favorire la creazione di misure alternative e rapide, per garantire comunque le legittime pretese dei danneggiati ed il rispetto delle regole giuridiche (evitando, peraltro, il ricorso a pericolose forme di “giustizia privata”), senza pregiudicare l'interesse collettivo alla funzionalità del sistema giudiziario.

L'ordinamento sovranazionale, cosciente proprio di questa necessità, da tempo si muove verso la predisposizione di normative di “uniformazione” delle discipline statali nel settore in questione.

Si pensi al Regolamento (CE) n. 861 dell'11 luglio 2007 (*European Small Claims Procedure*)⁷, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e che, anche dopo la modifica apportata dal Regolamento europeo n. 2421/2015, prevede la piena risarcibilità dei danni di modesta entità, relativi, cioè, alle cause il cui valore non è superiore a € 5.000.

Ma, si potrebbero citare anche i vari documenti dell'Unione in materia di rimedi alternativi alla giurisdizione (quali la mediazione o la conciliazione stragiudiziale) o di ricorsi collettivi⁸, fortemente ispirati al principio secondo cui “nessuna controversia che coinvolge consumatori o imprese è troppo modesta perché sia fatta giustizia” (come è stato, d'altra parte, recentemente ribadito dalla Commissione europea)⁹.

1. LA VEXATA QUAESTIO CONCERNENTE L'ESATTA INDIVIDUALIZZAZIONE DEL QUANTUM DEBEATUR IN MATERIA DI DANNO NON PATRIMONIALE E LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE A STRUMENTI COMPENSATIVI DIVERSI DALLA LIQUIDAZIONE IN DENARO

Va, ad ogni buon conto, ricordato che strettamente legato a quello or ora citato è

⁷ Si noti che il documento, reperibile sul sito www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0861, al momento esclude le controversie relative alla violazione della vita privata ed ai diritti della personalità (art. 2.1, lett. h), a conferma dell'importanza assegnate a queste ultime.

⁸ Il quadro in materia è ben descritto nella Comunicazione della Commissione europea, COM(2013) 401 final, consultabile in www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0401:FIN:IT:PDF.

⁹ Cfr. la dichiarazione di Viviane Reding (già Vicepresidente e Commissaria UE per la Giustizia), contenuta nel Comunicato stampa (www.europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1095_it.doc) diramato per illustrare le principali novità che l'istituzione europea intende proporre in tema di *small claims procedure*.

anche il più generale problema, da affrontare una volta per tutte con il massimo rigore (politico, quasi, più che giuridico), riguardante i criteri di quantificazione del danno non patrimoniale¹⁰.

Ed è su questo scivoloso, ma inevitabile, terreno che il dibattito teorico dovrebbe anzitutto svolgersi, per tentare di limitare le “lotterie risarcitorie”¹¹, ma anche il rischio che “in concreto il risarcimento del danno non patrimoniale si configuri di fatto come una pena privata”¹².

Da decenni, ormai, la dottrina invoca “un intervento legislativo *in materia*, vista la rilevanza degli interessi in gioco”¹³ (evidenziando, in attesa che ciò si realizzi, l’opportunità di avviare, anche in questo campo, il “ricorso al metodo tabellare, già opportunamente adottato per il danno biologico”¹⁴).

Ciò andrebbe effettuato, prima possibile, confrontandosi in maniera seria con i modelli e le esperienze extra-statali (e sovranazionali, in particolare), sia con riferimento al *quantum* che al *quomodo debeatur* dei *moral damages*, e bilanciando sempre tutti gli interessi in gioco.

Servirà menzionare, ad esempio, quanto osservato dalla Corte costituzionale, nel punto 10.2.2. della sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, ossia che “in un sistema [...] di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo *ex lege* al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici – l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad

¹⁰ La questione è stata delineata dalla stessa NAVARRETTA, Emanuela. Il danno non patrimoniale e la responsabilità extracontrattuale. In: NAVARRETTA, Emanuela (a cura di). **Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione**. Milano: Giuffrè, 2010, p. 7. Secondo la studiosa, “consci che la ricerca di un nuovo assetto adatto a regolare nell’*an* il danno non patrimoniale ha quasi monopolizzato l’attenzione degli interpreti per oltre quarant’anni, è necessario avviare anche sul terreno del *quantum* un analogo percorso di intensa riflessione teorica e di sperimentazione pratica tale da vincere gradualmente quella lotteria liquidativa che, nell’ombra, mette costantemente in scacco l’intera costruzione del danno non patrimoniale e lo stesso obiettivo di tutela della persona”.

¹¹ Secondo SANNA, Paolo. Mors et vita duello confluxere mirando: il difficile caso del risarcimento del danno c.d. tanatologico (o da morte istantanea ovvero da perdita della vita). **Rivista italiana di medicina legale**, Roma, n. 3, p. 1026, 2016, “chiaramente [...] il rischio di nuove lotterie risarcitorie è sempre dietro l’angolo e, per le segnalate esigenze di effettività della tutela e di tendenziale parità di trattamento, da un lato, non deve consolare il fatto che comunque un qualsiasi risarcimento è meglio di niente ma, dall’altro lato, la indubbia difficoltà di misurare l’entità del danno non può servire a negare l’ammissibilità della tutela risarcitoria”.

¹² Così SALVI, Cesare. Quali funzioni per la responsabilità civile? **Danno e responsabilità**, Roma, n. 1, 2022, p. 138 ss. Lo studioso sottolinea che il pericolo “è evidente nella pratica, in particolare quando l’attore lamenta la lesione di un suo diritto personale a seguito dell’esercizio di un diritto (di cronaca, di critica, ecc.) riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero”, e, richiamando il caso Fiat contro Formigli “(saggiamente deciso a favore del giornalista, dopo una pesantissima sentenza di primo grado, da Cass. Civ. n. 14727/2018)», ricorda che “il ricorso sempre più diffuso in tali casi all’azione civile – in luogo delle norme apprestate dal diritto penale – può avere, tanto più se esercitato da soggetti potenti, inquietanti effetti deterrenti rispetto all’esercizio di una libertà fondamentale”.

¹³ SALVI, Cesare. Quali funzioni per la responsabilità civile? **Danno e responsabilità**, Roma, n. 1, 2022, p. 138 ss.

¹⁴ SALVI, Cesare. Quali funzioni per la responsabilità civile? **Danno e responsabilità**, Roma, n. 1, 2022, p. 138 ss.

avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi”¹⁵.

Varie opere di diritto comparato, e anche le stesse ricerche effettuate per conto delle istituzioni sovranazionali, hanno dimostrato che nel resto d’Europa perfino per i pregiudizi “di tipo esistenziale” più gravi (si pensi agli *immaterial damages* legati alla morte di un figlio) vengono accordate somme particolarmente contenute, proprio perché il danno non patrimoniale non ha la funzione di monetizzare in maniera integrale ciò che in realtà non può essere risarcito, ma semmai di fornire un simbolico ristoro (di tipo morale, più che altro) al soggetto leso. Questo è, del resto, quanto si registra anche in seno alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ad avviso della quale, come si vedrà a breve, in alcuni casi in particolare, la condanna in sé vale spesso più del *quantum* fissato a titolo di equa soddisfazione a favore del ricorrente¹⁶.

In Italia, viceversa, le cifre riconosciute per riparare danni come quelli da perdita del rapporto parentale (ma anche i pregiudizi di tipo morale, biologico, o non patrimoniale *tout court*) sono davvero esorbitanti e meriterebbero un’attenta opera di calmieramento (nell’interesse di tutti i consociati).

Un’approfondita analisi, come quella testè suggerita, potrebbe, peraltro, condurre a valutare l’opportunità di ricorrere anche a nuovi, e più adeguati, strumenti di tutela civilistica della persona, già previsti, in fondo, anche da norme vigenti nel nostro ordinamento, ma nella prassi scarsamente utilizzati. Si pensi alla peculiare funzione che la divulgazione della notizia della condanna potrebbe avere rispetto al tradizionale risarcimento del danno: mentre quest’ultimo ha una natura strettamente reintegratoria e mira a compensare un pregiudizio già subito, la pubblicazione della sentenza si configura come una misura con finalità essenzialmente preventiva e deterrente (che non si limita a ristabilire un equilibrio tra le parti, ma incide sulla dimensione collettiva della tutela giuridica, garantendo che la conoscenza della violazione da parte della comunità contribuisca a evitare il ripetersi di comportamenti illeciti).

In vari ordinamenti giuridici stranieri, già da tempo il risarcimento assume forme

¹⁵ Del tutto contrario rispetto a tale presa di posizione è apparso MONATERI, Pier Giuseppe. **La fenomenologia del danno non patrimoniale. Danno e responsabilità**, Roma, n. 4, 2016, p. 720 ss. Secondo l’autore, “questa parte di tale sentenza è del tutto ideologica e arbitraria, e comunque fallace. È ideologica perché sostituisce alla realtà la falsa coscienza di un rapporto solidaristico tra assicurati e assicuratori; arbitraria perché non congruente con le questioni tecniche, e non retoriche, che erano state sottoposte alla Corte, ed è pure falsa perché non corrispondente alla realtà economica odierna”. Non condivide la tesi di questo studioso, invece,

PONZANELLI, Giulio. Postfazione a Monateri. In: MONATERI, Pier Giuseppe. **La fenomenologia del danno non patrimoniale. Danno e responsabilità**, Roma, n. 4, 2016, p. 728 ss.

¹⁶ Come ha correttamente evidenziato anche BONA, Marco. Towards the “Europeanisation” of personal injury compensation? In: BONA, Marco; MEAD, Philip (eds.). **Personal injury compensation in Europe**. Deventer: Kluwer, 2011, p. 643, “the ECtHR tends to see the recognition of the violation itself as efficient and exhaustive satisfaction for the victim, in many cases appearing to consider compensation as something merely added to such recognition”.

alternative alla mera compensazione economica¹⁷. In alcuni sistemi, ad esempio, si è fatto ricorso a meccanismi di c.d. “riparazione simbolica”, come le dichiarazioni pubbliche di responsabilità, le scuse ufficiali o altre misure simili, volte a ristabilire l’onore e la dignità della vittima¹⁸. Tale approccio si rivela particolarmente significativo nei casi in cui la lesione abbia inciso su beni immateriali, quali la reputazione, la memoria familiare o l’identità personale¹⁹.

Non meno rilevanti appaiono le c.d. “misure riparatorie con finalità trasformativa”²⁰, le quali, anziché limitarsi a ripristinare la situazione pregiudicata, mirano a prevenire recidive e a promuovere un cambiamento sociale²¹. In questa prospettiva, si collocano iniziative come la predisposizione di programmi educativi, il finanziamento di progetti di interesse pubblico o l’impegno del danneggiante in attività a favore della collettività²².

Si tratta di soluzioni che inducono a interrogarsi, oggi più che mai (considerato anche il moltiplicarsi delle situazioni giuridiche soggettive considerabili fondamentali per la persona e delle possibilità di arrecare rapidissimamente – ed in maniera più o meno consapevole – lesioni a queste ultime) sul senso ultimo del risarcimento e sulla sua capacità di rispondere, in modo autentico e adeguato, alle istanze di giustizia sostanziale che emergono nei vari contesti sociali.

2. ALCUNE UTILI PREVISIONI (ESPLICITE ED IMPLICITE) CONTENUTE NEL CODICE CIVILE ITALIANO

Sarebbe, in particolare, possibile immaginare la sostituzione della liquidazione di somme a titolo di risarcimento con altre forme di conforto²³, aventi “altissima efficacia

¹⁷ Cfr. BORGHETTI, Jean-Sébastien. Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile: présentation du projet de réforme rendu public le 13 mars 2017. **Recueil Dalloz**, Paris, n. 13, 2017, p. 773 ss.

¹⁸ V. SCHLESINGER, Pietro. L’“ingiustizia” del danno nell’illecito civile. **Jus**, Milano, v. 11, n. 2, 1960, p. 342.

¹⁹ Sul tema, si rinvia a AZZARI, Federico. Il sensibile diritto. Valori e interessi nella responsabilità civile. **Responsabilità civile e previdenza**, n. 1, 2012, p. 16 ss.

²⁰ Si tratta, come è noto, di concetti sempre più diffusi, sul piano del diritto penale, nel contesto della giustizia riparativa, in particolare dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), il quale ha introdotto strumenti volti a promuovere il riconoscimento della vittima, la responsabilizzazione dell’autore del reato e il ripristino dei legami con la comunità, superando la mera dimensione punitiva. La dottrina ha, sotto questo profilo, evidenziato l’importanza di approcci che non si limitino a riparare il danno, ma che incidano profondamente sulle dinamiche relazionali tra le parti coinvolte, ponendo al centro le persone e il loro vissuto.

²¹ Sia consentito rinviare ad VIGLIANISI FERRARO, Angelo. Il controverso statuto del danno non patrimoniale in Italia: fra cortocircuiti giurisprudenziali ed esigenze di riforma. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2024.

²² Cfr. PONZANELLI, Giulio. Il danno non patrimoniale dei pendolari all’esame della Corte di cassazione. **Danno e responsabilità**, 2019, p. 1003.

²³ Cfr., sul punto, la vastissima giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Nelle pronunce del 17 luglio 2008, *Matteoni c. Italia*, ricorso n. 65687/01, par. 79; del 10 giugno 2008, *Bortesi ed altri c. Italia*, ricorso n. 71399/01, par. 53; e del 27 marzo 2008, *Azevedo c. Portogallo*, ricorso n. 20620/04, par. 38 – per citare solo le più recenti – l’organo giurisdizionale di Strasburgo, rifacendosi a quanto disposto nella decisione del 27 settembre 2007, *Housing Association*

riparatoria”²⁴, valorizzando, eventualmente, in misura maggiore la previsione di cui agli artt. 2057²⁵ e 2058 del codice civile²⁶.

Vi è chi ha proposto, ad esempio, “una gestione contrattata dell’esecuzione dell’obbligazione indennitaria assicurativa, intesa come modalità di erogazione della rendita e modalità dell’erogazione di una prestazione di servizi in senso lato, comprensivi dell’assistenza domiciliare del paziente, della prestazione medica in senso ampio, della prestazione di cura e di terapia”, rilevando che “in definitiva la liquidazione mediante una rendita implica un diverso modo di pensare al risarcimento del danno, che di fatto comporta, altresì, una diversa rappresentazione della integralità dello stesso risarcimento”²⁷.

Ma, non va trascurato quanto la stessa *Relazione al Codice Civile* stabilisce nel par. 803, ossia che secondo “il nuovo codice [...] il danno non patrimoniale deve essere risarcito (in senso largo) [...] e nelle forme, eventualmente diverse da una indennità pecuniaria”.

Il ricorso a strumenti compensativi differenti dal risarcimento del danno è apparso affatto appropriato, del resto, quando in gioco ci siano gli interessi di soggetti

of War Disabled et Victims of War of Attica ed altri c. Grecia, ricorso n. 35859/02, par. 32, ha stabilito che “il danno morale, in queste circostanze specifiche [...] è riparato sufficientemente dalla constatazione di violazione”. Nelle sentenze del 22 luglio 2008, *Capone c. Italia*, ricorso n. 62592/00, par. 17, e del 17 luglio 2008, *Sarnelli c. Italia*, ricorso n. 37637/05, par. 45, ha dichiarato, invece, l’esistenza di un “danno morale certo al quale la constatazione di violazione non ha riparato sufficientemente”. Analoghe posizioni ha assunto sovente la Corte di Lussemburgo nel decidere controversie riguardanti la responsabilità aquiliana della Comunità o dell’Unione nei confronti dei privati. Cfr., ad esempio, la sentenza dell’11 luglio 1974, *Pierre Guillot c. Commissione*, causa 53/72, par. 39, ove si legge che “quanto ai danni morali, l’annullamento del provvedimento in questione costituisce risarcimento sufficiente”; o la decisione del 23 settembre 2004, *Chantal Hectors c. Parlamento europeo*, causa C-150/03 P, par. 61, in cui si stabilisce che “per quanto attiene al danno morale risultante dal difetto di motivazione delle decisioni [...], si deve rilevare che il loro annullamento costituisce di per sé un adeguato risarcimento del danno subito dalla ricorrente nella specie”.

²⁴ Così la Corte di Cassazione nella citata pronuncia n. 2491/1993.

²⁵ Sull’argomento, v. COMANDÈ, Giovanni. **Risarcimento del danno alla persona e alternative istituzionali**. Torino: Giappichelli, 1999, p. 460 ss.

²⁶ Meritevole di segnalazione appare, al riguardo, l’utilizzo che della disposizione codicistica in questione ha recentemente fatto il G.u.p. di Roma, con sentenza n. 266 del 20 settembre 2016, in un caso di prostituzione minorile. La pronuncia è reperibile sul sito www.penalecontemporaneo.it. Si legge nell’arresto in questione che “allorché, come nella specie, l’equivalente in denaro non risponde alla completa compensazione del danno subito dalla vittima e alla sua sofferenza morale, esso non può essere liquidato dalla giudice in questa forma ma in forma specifica e, giova ribadirlo, anche in considerazione dell’assoluta genericità della pretesa avanzata dalla parte civile in questa sede». Del resto, secondo il g.u.p., “il valore del bene violato dal fatto illecito, cioè la dignità e la libertà individuale della vittima...non è monetizzabile da parte dell’Autorità giudiziaria se non con il rischio di aggravare e procrastinare, paradossalmente proprio attraverso lo strumento risarcitorio che ha finalità compensative della vittima, le conseguenze stesse del reato commesso dall’imputato”. Ma, interessanti modelli si possono reperire anche nella legislazione di altri Paesi europei. Nelle citate disposizioni adottate in Ungheria per risarcire le gravissime perdite subite dagli ebrei durante il periodo nazista, la *compensation* accordata agli eredi delle vittime si è spesso tradotta, ad esempio, nella “*restitution bonds and vouchers supporting agricultural enterprises*», o nel “*maintenance of closed-down Jewish cemeteries*” e nella “*restoration of buildings serving public purposes and historic monuments*”. Meritevole di segnalazione è anche quanto emerge nel par. 420 ss. della citata sentenza *Tagayeva e a. v. Russia*.

²⁷ Così FRANZONI, Massimo. La scoperta dell’art. 2057 c.c. **Danno e responsabilità**, 2023, p. 269 ss, commentando la pronuncia di Travaglini n. 31574 del 25 ottobre 2022.

particolarmente fragili (come i minori).

Interessante appare, al riguardo, la posizione di chi ha sottolineato che “quando i fenomeni di *oversharenting* assumano dei connotati di particolare gravità, può prospettarsi un controllo giudiziario sull’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 330 ss. cod. civ.). Qualora, infatti, la pubblicazione delle immagini del figlio si traduca, per le concrete modalità della condotta e la sua lesività, in una violazione dei doveri o in un abuso dei poteri inerenti all’ufficio genitoriale, il giudice potrà adottare, in proporzione alla gravità del comportamento e del pregiudizio arrecato al figlio, i provvedimenti limitativi della responsabilità maggiormente “convenienti” nell’interesse del minore (art. 333 cod. civ.), su iniziativa dei soggetti legittimati a ricorrere quali l’altro genitore, i parenti, il curatore speciale e il pubblico ministero (art. 336 cod. civ.)”²⁸.

Non si dimentichi, a tal proposito, che, come è stato evidenziato da alcuni autorevoli studiosi, talvolta “la surrogazione del denaro ai tormenti dell’anima *potrebbe essere considerata* un’offesa più che un ristoro”²⁹ (giacché, “come il piacere del contemplare l’oro possa lenire l’afflizione di una ingiusta offesa, di un patema d’animo immeritato, nessuno comprende”³⁰).

Proprio per tale ragione, vi è chi in dottrina ha suggerito ai giudici di “volgere al meglio la propria voglia di stupire” e di giungere a liquidare “con un euro, a titolo di condanna morale, la lesione di danni non patrimoniali”³¹ (secondo la famosa “*justicia del franco*” più volte richiamata in Spagna e Francia³²), o, invocando sempre un maggiore “sforzo creativo [...] nell’esercizio dei suoi poteri officiosi e delle sue valutazioni equitative”, ha consigliato alla giurisprudenza di merito di prevedere un “nuovo modo di gestire le Consulenze Tecniche percipienti, le quali potrebbero contribuire a identificare le modalità risarcitorie non pecuniarie”³³.

E – dopo aver dimostrato con argomenti assolutamente condivisibili che il

²⁸ Le osservazioni sono di CARAPEZZA FIGLIA, G. *Sharenting: nuovi conflitti familiari e rimedi civili. Nuova giurisprudenza civile commentata*, Milano, 2023, p. 1108.

²⁹ COSTANZA, M. Qualche riflessione sul danno esistenziale a margine di una sentenza del tribunale di Milano. *Giurisprudenza italiana*, 2003, p. 1062. Corsivi aggiunti.

³⁰ Così GABBA, C. F. *Questioni di diritto civile*. Vol. II. Torino: UTET, 1911, p. 244.

³¹ GAZZONI, Francesco. L’art. 2059 c.c. e la Corte costituzionale: la maledizione colpisce ancora. *La responsabilità civile*, 2003, p. 1.312. Lo studioso invita, inoltre, il legislatore a riscrivere la disposizione codicistica in materia e a disciplinare “anche la materia del danno punitivo, magari sulla falsariga di quegli Stati nordamericani la cui legislazione attribuisce allo Stato stesso l’importo del risarcimento, affinché sia destinato ad interventi di carattere sociale”.

³² Meritevole di segnalazione è, ad esempio, la decisione del *Tribunal administratif* di Parigi del 3 febbraio 2021, che ha condannato la Francia a pagare, a ciascuna delle 4 associazioni ambientaliste ricorrenti (la *Fondation Nicolas Hulot*, *Greenpeace*, *Oxfam* e l’associazione *Notre Affaire*), un euro a titolo di risarcimento del danno morale per il “*préjudice écologique*” derivante dalla “*inaction climatique*” dello Stato.

³³ Così MAGGIOLO, M. Danno non patrimoniale, equità, risarcimento in forma specifica. *Danno e responsabilità*, 2023, p. 30.

principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c. non pare "possa interferire sulla latitudine dei poteri equitativi del giudice: quand'anche la parte abbia chiesto una liquidazione equitativa in via monetaria del danno non patrimoniale, al Giudice non dovrebbe precluso di pronunciare in via equitativa un risarcimento di natura non monetaria" – si è, del resto, fatto notare che "è da tempo acquisita l'idea che l'erogazione monetaria a fronte di un danno non patrimoniale abbia funzione non risarcitoria, ma satisfattiva, consolatoria o solidaristica che dir si voglia", e, pertanto, "restando all'interno dei modelli di responsabilità civile", sarebbe più razionale da un punto di vista sistematico "dare spazio alla misura con carattere tendenzialmente compensativo, se non altro per evitare opportunismi che in questa materia, alimentati dalla speranza di ottenere qualche *overcompensation*, sono sempre in agguato"³⁴.

3. L'OPPORTUNITÀ DI VALORIZZARE MAGGIORMENTE LO STRUMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

Un ruolo centrale, fra le c.d. *Wiedergutmachung immaterieller Schäden*, potrebbe avere la pubblicazione della sentenza di condanna: uno strumento previsto, come è noto, dall'art. 186 c.p.³⁵, quale eventuale rimedio a fronte di danni provocati da un illecito rilevante penalmente, ma che nulla esclude si possa utilizzare al fine di riparare qualsiasi pregiudizio (anche di modesto valore) subito dal danneggiato³⁶.

Interessante, al riguardo, è tuttavia un recente arresto della Prima Sezione Civile della Suprema Corte, con la quale è stata cassata una pronuncia d'appello che aveva ridotto il risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto in primo grado nei confronti della vittima di una condotta diffamatoria a mezzo stampa, ritenendo parte del

³⁴ A sostenerlo è sempre MAGGIOLIO, M. Danno non patrimoniale, equità, risarcimento in forma specifica. **Danno e responsabilità**, 2023, p. 30, concludendo che "dove il risarcimento sia monetario, sarebbe anche desiderabile che una parte di esso vada destinato a enti portatori di interessi collettivi, in grado di erogare servizi che abbiano la caratteristica di mitigare gli effetti dei danni del tipo di volta in volta in considerazione".

³⁵ La disposizione prevede che "ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato".

³⁶ Contrario ad una simile possibilità sembra essere BONILINI, Giovanni. **Il danno non patrimoniale**. Milano: Giuffrè, 1983, p. 89, secondo il quale, stando al tenore letterale delle norme qui richiamate, "quella della divulgazione [...] può mostrare un'attitudine riparatoria supplementare, non sostitutiva [...]; come mezzo, in altri termini, non succedaneo a quello pecuniario, ma rafforzativo di questo". Si pensi a quanto previsto, ad esempio, dal codice di procedura civile italiano (all'art. 120), o nelle ipotesi di violazione dei diritti della personalità (cfr., in particolare, l'art. 7 cod. civ.), ma anche in materia di "sanzioni civili" di cui al VII titolo del I libro del codice penale italiano (cfr. l'art. 186 cod. pen.), nonché nell'art. 85 del Regio decreto n. 1127/1939, negli artt. 166 e 168 della Legge n. 633/1941, nell'art. 65 Regio Decreto n. 929/1942, nell'art. 9 della Legge n. 47 dell'8 febbraio 1948, nell'art. 2600 c. c., e, più recentemente, in tema di proprietà industriale (nell'art. 126 del D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2015); di "violazione del termine ragionevole del processo" (nell'art. 2, III comma, lett. b)), della Legge "Pinto", ossia la n. 89 del 24 marzo 2001); e di "divieto di trattamenti discriminatori" (v. gli artt. 4 dei D. Lgs. nn. 215 e 216 del 2003).

risarcimento stesso la pubblicazione della sentenza sul quotidiano. L'autorità nomofilattica ha avuto modo di precisare che la divulgazione della notizia della condanna è "una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della integrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro, a differenza del risarcimento del danno per equivalente che ha funzione reintegratoria di un pregiudizio già verificatosi"³⁷.

Lo stesso organo di ultima istanza ha poi chiarito che la pubblicazione della sentenza è "misura riparatoria", avente "natura di sanzione civile e non di pena accessoria, secondo l'orientamento condiviso da questo Collegio», per cui può "essere disposta a carico del colpevole, per riparare il danno non patrimoniale, solo a seguito di domanda della parte civile" (così nella sentenza della Quinta Sezione Penale n. 25551 del 13 giugno 2023³⁸).

E nella pronuncia n. 207 del 6 ottobre 2022 ha invece evidenziato che, trattandosi di "un mezzo di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito [...], detta misura può essere applicata solo se vi sia una immediata correlazione tra il danno non patrimoniale subito dalla parte civile e la pubblicazione della sentenza con cui il colpevole del reato che ha cagionato tale danno viene condannato, nel senso che la pubblicità data alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto, la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno". Pertanto, "la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, in presenza di un accertamento della responsabilità civile, non caduca l'ordine di pubblicazione della sentenza disposto dal giudice di primo grado [...], in quanto tale sanzione [...] rappresenta una forma di riparazione del danno non patrimoniale, attinente agli interessi della parte civile".

Partendo proprio da queste pronunce, occorrerebbe favorire una visione evolutiva del danno non patrimoniale, aperta a forme non monetarie di ristoro, in linea con un'idea più moderna e composita della riparazione, senza trascurare un principio di particolare rilievo: la diffusione della decisione giudiziaria, al di là della sua finalità compensativa, assume proprio un valore simbolico e sociale, divenendo strumento di tutela non solo individuale ma anche collettiva. La misura in questione, oltre a contribuire a riparare il pregiudizio subito dal danneggiato, potrebbe fungere anche da deterrente, sensibilizzando l'opinione pubblica ad astenersi dal commettere illeciti analoghi e rafforzando la fiducia nel ruolo riparatore del diritto. In tal modo, il confine tra risarcimento del danno e tutela di un più ampio interesse superindividuale si assottiglierebbe, aprendo nuovi scenari interpretativi sulla funzione della pubblicazione

³⁷ Così nella pronuncia n. 1091 del 21 gennaio 2016.

³⁸ In senso conforme l'arresto della Terza Sezione Penale n. 23719 dell'8 aprile 2016.

della sentenza all'interno del sistema giuridico.

4. LA POSIZIONE DELLE CORTI SOVRANAZIONALI RISPETTO AL TEMA IN QUESTIONE

Ancora una volta, le soluzioni adottate dai Giudici sovranazionali nella materia *de qua* potrebbero costituire un valido modello per l'Italia.

Meritevole di segnalazione è la posizione che la Corte di Strasburgo ha assunto con riguardo al problema in questione, rilevando addirittura che la stessa condanna in sé vale spesso più del *quantum* fissato a titolo di equa soddisfazione a favore del ricorrente (perfino nel caso di violazioni di diritti fondamentali come quello alla vita³⁹).

Particolarmente rilevante è la pronuncia del 18 dicembre 2012, *Kudra v Croatia*, ricorso n. 13904/07, nel cui par. 91 si legge che, sebbene dall'art. 2 della CEDU derivi l'obbligo di intervenire penalmente a fronte della violazione degli obblighi positivi di garantire il diritto alla vita, "*if the infringement of the right to life or to personal integrity is not caused intentionally, the procedural obligation under Article 2 does not necessarily require such remedies [...] The State may meet its obligation by affording victims a remedy in the civil courts, either alone or in conjunction with a remedy in the criminal courts, enabling any responsibility of the individuals concerned to be established and any appropriate civil redress, such as an order for damages and/or for the publication of the decision, to be obtained*".

E anche secondo l'organo giurisdizionale dell'Unione europea, laddove i danni siano provocati da enti pubblici, la rimozione dell'atto pregiudizievole (e la pubblicazione della pronuncia che constata l'illegittimità dello stesso, questa volta) può essere a volte sufficiente a considerare ristrate le pretese del ricorrente⁴⁰.

Si noti che, tuttavia, sia per il Tribunale (sentenza del 25 novembre 2014, *Safa Nicu Sepahan Co. contro Consiglio dell'Unione europea*, causa T-384/11, punti 78 ss.), che per la Corte di Giustizia (sentenza della Grande Sezione, del 30 maggio 2017, *Safa Nicu Sepahan Co. contro Consiglio dell'Unione europea*, Causa C-45/15 P., par. 104), nel caso di illegittimo inserimento di una società nell'elenco delle entità coinvolte nel programma di proliferazione nucleare, secondo una decisione PESC relativa a misure restrittive dell'UE contro l'Iran, si è in presenza di "un danno immateriale non suscettibile di essere controbilanciato integralmente dalla constatazione a posteriori dell'illegittimità delle disposizioni controverse". Alla ricorrente, nel caso di specie, sono stati alla fine liquidati

³⁹ Cfr., per tutte, le sentenze del 17 gennaio 2002, *Calvelli and Ciglio v. Italy*, ricorso n. 32967/96, par. 51; dell'8 luglio 2004, *Vo v. France*, ricorso n. 53924/00, par. 90; del 9 aprile 2009, *Šilih v. Slovenia*, ricorso n. 71463/01, par. 194; e del 12 gennaio 2012, *Igor Shevchenko v. Ukraine*, ricorso n. 22737/04, par. 51.

⁴⁰ V., per tutte, la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia, del 28 maggio 2013, *Abdulrahim/Consiglio e Commissione*, causa C-239/12 P, punto 72.

50.000 euro, quali “congruo risarcimento” del danno non patrimoniale subito⁴¹.

Mentre per pregiudizi di modesta entità è stato considerato assolutamente possibile ammettere il risarcimento attraverso strumenti di riparazione alternativi (e anche solo simbolici).

Nella citata pronuncia *Patērētāju tiesību aizsardzības centrs*, la Corte di Giustizia, esaminando la compatibilità col diritto europeo dell’art. 14 della legge lettone n. 96 del 2 giugno 2005 (in materia di responsabilità patrimoniale delle pubbliche amministrazioni), in base al quale se l’autorità giudiziaria ritiene “l’interferenza con i diritti o gli interessi giuridicamente protetti dell’individuo non grave, una presentazione scritta di scuse oppure delle scuse pubbliche possono costituire l’unico risarcimento o un risarcimento aggiuntivo del danno immateriale”, ha confermato che “la presentazione di scuse può costituire un risarcimento adeguato..., segnatamente qualora sia impossibile ripristinare la situazione anteriore al verificarsi del danno, a condizione che detta forma di risarcimento sia tale da compensare integralmente il danno subito dall’interessato”⁴².

E nella già menzionata sentenza *Scalable Capital*, si legge che, sempre in materia di responsabilità per violazione delle norme del GDPR, “qualora si configuri un danno, un giudice nazionale può, in caso di non gravità di quest’ultimo, compensarlo accordando all’interessato un risarcimento minimo, che possa essere considerato simbolico... a condizione che detto risarcimento compensi integralmente il danno, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”⁴³.

Queste decisioni evidenziano un approccio pragmatico al concetto di risarcimento e la chiara volontà dell’Unione europea di lasciare spazio agli ordinamenti nazionali per calibrare la compensazione in base alla gravità del danno subito.

Ciò suggerisce una visione più sfumata della tutela riparatoria, in cui il ristoro del pregiudizio immateriale non è necessariamente quantificabile in termini monetari, ma può realizzarsi anche attraverso misure compensative differenti da quelle tradizionali, purché effettive e proporzionate.

Resta tuttavia aperto il dibattito su quali siano i criteri oggettivi per valutare l’adeguatezza di un risarcimento non pecuniario, soprattutto in un contesto sempre più attento alla protezione dei diritti fondamentali e alla loro effettività nel panorama

⁴¹ V., in senso analogo, le sentenze del Tribunale (Prima Sezione) del 2 luglio 2019, *Fulmen contro Consiglio dell’Unione europea*, causa T-405/15; e causa T-406/15, *Fereydoun Mahmoudian c. Consiglio dell’Unione europea*.

⁴² Cfr. i parr. 35, 36 e 37 dell’arresto in commento (nei quali si attribuisce al giudice nazionale il compito di verificare che tale rimedio sia idoneo a riparare il pregiudizio subito).

⁴³ Così nei parr. 44 e 45. Esclude, invece, categoricamente la possibilità di risarcimenti simbolici la Corte di Cassazione italiana. V., fra le tante, le pronunce n. 4671 del 21 maggio 1996; n. 2272 del 2 marzo 1998; n. 7632 del 16 maggio 2003; n. 4186 del 2 marzo 2004; n. 1361 del 23 gennaio 2014; n. 16992 del 20 agosto 2015; n. 10155 del 16 aprile 2024.

giuridico sovranazionale.

CONCLUSIONI. QUALI PROSPETTIVE IN MATERIA?

De iure condendo, sarebbe forse possibile immaginare di introdurre – in maniera formale e ben articolata – nell’ordinamento giuridico italiano specifiche misure di riparazione alternative alla condanna al risarcimento del danno⁴⁴ (simili alle citate sanzioni pecuniarie civili previste dai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016, oltre che da varie norme sparse nell’ordinamento italiano⁴⁵, ma sostitutive, non aggiuntive, rispetto alla liquidazione del pregiudizio morale), prendendo “spunto dalle istanze di giustizia riparativa concepite e sperimentate in campo penalistico, ove il presupposto è di riconoscere alle prestazioni personali rese dall’autore del reato a beneficio della vittima non solo un valore di espiazione e di rieducazione della persona, ma anche riparatorio e risarcitorio nei confronti della vittima”⁴⁶.

Di sicuro interesse appaiono, al riguardo, gli artt. 140, comma 7, e 27 del Codice del Consumo, in materia di pratiche commerciali scorrette (i quali si inseriscono in una più

⁴⁴ Interessante appare, da questo punto di vista, il contenuto dell’art. 448 del Kodeks cywilny (codice civile polacco) del 1964, a mente del quale “W razie umyślnego naruszenia dóbr osobistych poszkodowany może żądać, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków wyrządzonej szkody, ażeby sprawca uiścił odpowiednią sumę pieniężną na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża”. La disposizione stabiliva cioè che in caso di lesione di un diritto della persona, perpetrata con dolo, il danneggiante potesse essere condannato – su istanza della parte offesa, e a prescindere da ogni altra richiesta di risarcimento del danno – a pagare una somma di denaro alla Croce Rossa. Dopo un’importante riforma (realizzata il 28 dicembre 1996), la norma prevede ora che “W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się”, ovvero che, (così come previsto anche dall’art. 178 del codice penale polacco) a fronte di una, non più solo dolosa, violazione di un diritto della persona, il giudice possa accordare alla vittima un congruo ristoro in denaro (quale risarcimento del danno non patrimoniale) oppure, su richiesta della parte offesa, ordinare la liquidazione di una somma adeguata a favore di uno scopo sociale indicato dal danneggiato (e quindi non più solo a vantaggio della Croce Rossa), indipendentemente dall’adozione di altri rimedi necessari per rimuovere gli effetti dell’infrazione.

⁴⁵ Si pensi all’art. 709 *ter*, Il comma, n. 4, c.p.c. (introdotto dalla legge n. 54 dell’8 febbraio 2006), che prevede la possibilità di irrogare una misura qualificata “come “sanzione amministrativa pecuniaria”, ma che non appare disomogenea alle odierne sanzioni civili pecuniarie” (PALMIERI, A. L’altra faccia della decriminalizzazione: prime impressioni sugli illeciti aquiliani sottoposti a sanzioni pecuniarie civili. **Foro italiano**, V, 2016, c. 125 ss.), o all’art. 12 bis, del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (in materia di mediazione civile), inserito nel vecchio testo normativo dalla c.d. “riforma Cartabia” (D. Lgs. n. 149/2022), e secondo il quale, “2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”.

⁴⁶ Così FIECCONI, F. Il risarcimento del danno alla persona nella rete di tutela europea. **Milano Osservatorio**. Disponibile em: <https://www.milanoosservatorio.it>. L’autrice sottolinea che “alcuni sistemi, quali quelli di *common law*, nella loro ampia casistica e riconosciuta duttilità, hanno potuto già ammettere forme risarcitorie alternative alla elargizione di un ammontare forfetario di risarcimento monetario (*lump sum*), prevedendo la possibilità di estinguere tutto o parte del debito derivante da un illecito civile con prestazioni personali rese dall’autore (assistenza alla vittima) o con prestazioni di collaborazione o monetarie periodiche”. Si pensi alla possibilità che “un ente ospedaliero, anziché dovere pagare tutto o parte del risarcimento alla vittima di *malpractice*, si impegni a darle piena assistenza per attenuarne i danni o alleviarne le sofferenze” o che, anche grazie allo strumento dell’ADR, vengano predisposte “forme di assistenza personalizzata e domiciliare fornite dall’autore dell’illecito civile che vanno nel tempo a ridurre la quota di risarcimento pecuniario dovuto”. E, “in relazione a detti impegni personali”, anche “il sistema assicurativo potrebbe a sua volta prevedere l’abbassamento dei premi...o altre misure premiali in caso di esito favorevole”.

ampia riflessione sul ruolo del risarcimento non monetario, che non si limiti a compensare economicamente il pregiudizio subito, ma si orienti verso strumenti di ripristino della legalità e di protezione preventiva dei diritti dei consumatori). La prima di queste due disposizioni consente al giudice di ordinare misure riparatorie non monetarie, come la pubblicazione di dichiarazioni rettificative o altre forme di riparazione, che mirano a eliminare gli effetti dannosi della condotta illecita. La seconda attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di sanzionare le pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, imponendo provvedimenti correttivi che possono includere modifiche ai messaggi pubblicitari o alla comunicazione ai consumatori⁴⁷.

Tali prospettive – pur sollevando, nel caso specifico delle norme a tutela del consumatore, questioni sull'equilibrio tra la necessità di garantire una riparazione adeguata ed il rischio di misure eccessivamente “punitive” per gli operatori economici⁴⁸ – potrebbero contribuire non solo a un ripensamento del tradizionale concetto di risarcimento del danno, ma anche a una maggiore valorizzazione del ruolo attivo della parte responsabile nella ricostruzione dell'equilibrio leso. L'introduzione di strumenti riparatori alternativi, infatti, oltre a rappresentare una soluzione potenzialmente più efficace nei casi di pregiudizi di natura non patrimoniale, potrebbe altresì rafforzare la funzione preventiva del diritto civile, stimolando condotte più responsabili e un maggior senso di giustizia sostanziale tra i soggetti coinvolti.

Centrale continuerà ad essere, ovviamente, nella individuazione della misura da adottare per dare adeguata tutela alla vittima dell'illecito, la funzione dell'interprete, il quale dovrà agire sempre nel rispetto della aurea regola della ragionevolezza, soprattutto “in seno ad un danno non patrimoniale che può avere endemicamente i contenuti più vari [...] a seconda della complessità della persona danneggiata, posto che ogni persona rappresenta un *unicum*, composto dalle sue origini, dal suo vissuto, dall'*habitat* in cui vive, dai suoi legami relazionali, dalle sue aspettative etc.”⁴⁹.

⁴⁷ Sul tema, v. D'Amico, L'azione inibitoria a tutela dei consumatori: profili di effettività e limiti sistemici, in **Rivista trimestrale di diritto e procedura civile**, 2019, p. 489 ss.

⁴⁸ V. PARDOLESI, Roberto. La repressione delle pratiche commerciali scorrette: tra sanzioni, risarcimenti e misure riparatorie. **Danno resp.**, 2020, p. 78 ss.

⁴⁹ A rilevarlo, in maniera assolutamente condivisibile, è MAZZOLA, M. A. **Il nuovo danno non patrimoniale**. Roma, 2019, p. 78.

REFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AZZARI, Federico. Il sensibile diritto. Valori e interessi nella responsabilità civile. **Responsabilità civile e previdenza**, n. 1, 2012.

BONA, Marco. Towards the “Europeanisation” of personal injury compensation? In: BONA, Marco; MEAD, Philip (eds.). **Personal injury compensation in Europe**. Deventer: Kluwer, 2011.

BONILINI, Giovanni. **Il danno non patrimoniale**. Milano: Giuffrè, 1983.

BORGHETTI, Jean-Sébastien. Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile: présentation du projet de réforme rendu public le 13 mars 2017. **Recueil Dalloz**, Paris, n. 13, 2017.

CARAPEZZA FIGLIA, G. Sharenting: nuovi conflitti familiari e rimedi civili. **Nuova giurisprudenza civile commentata**, Milano, 2023.

COMANDÈ, Giovanni. Il danno esistenziale e il “diritto pigro”. In: PONZANELLI, Giulio (a cura di). **Critica del danno esistenziale**. Padova: CEDAM, 2003.

COMANDÈ, Giovanni. Risarcimento del danno alla persona e alternative istituzionali. Torino: Giappichelli, 1999.

COSTANZA, M. Qualche riflessione sul danno esistenziale a margine di una sentenza del tribunale di Milano. **Giurisprudenza italiana**, 2003.

D’Amico, L’azione inibitoria a tutela dei consumatori: profili di effettività e limiti sistemici, in **Rivista trimestrale di diritto e procedura civile**, 2019.

FIECCONI, F. Il risarcimento del danno alla persona nella rete di tutela europea. **Milano Osservatorio**, [s.l.], [s.d.]. Disponibile em: <https://www.milanoosservatorio.it>.

FRANZONI, Massimo. La scoperta dell’art. 2057 c.c. **Danno e responsabilità**, 2023.

GABBA, C. F. **Questioni di diritto civile**. Vol. II. Torino: UTET, 1911.

GAZZONI, Francesco. L’art. 2059 c.c. e la Corte costituzionale: la maledizione colpisce ancora. **La responsabilità civile**, 2003.

IRTI, Natalino. **Il diritto incalcolabile**. Tornino: Giappichelli, 2016.

MAGGIOLLO, M. Danno non patrimoniale, equità, risarcimento in forma specifica. **Danno e responsabilità**, 2023.

MAZZOLA, M. A. Il nuovo danno non patrimoniale. Roma, 2019.

MONATERI, Pier Giuseppe. La fenomenologia del danno non patrimoniale. **Danno e responsabilità**, Roma, n. 4, 2016, p. 720 ss.

NAVARRETTA, Emanuela. Il danno non patrimoniale e la responsabilità extracontrattuale. In: NAVARRETTA, Emanuela (a cura di). **Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione**. Milano: Giuffrè, 2010.

PALMIERI, A. L'altra faccia della decriminalizzazione: prime impressioni sugli illeciti aquiliani sottoposti a sanzioni pecuniarie civili. **Foro italiano**, V, 2016, col. 125 ss.

PARDOLESI, Roberto. Danno non patrimoniale, uno e bino, nell'ottica della Cassazione, una e Terza. **La nuova responsabilità civile commentata**. 34: 9, 2018.

PARDOLESI, Roberto. La repressione delle pratiche commerciali scorrette: tra sanzioni, risarcimenti e misure riparatorie. **Danno e responsabilità**, 2020.

PONZANELLI, Giulio. Il danno non patrimoniale dei pendolari all'esame della Corte di cassazione. **Danno e responsabilità**, 2019.

PONZANELLI, Giulio. Postfazione a Monateri. In: MONATERI, Pier Giuseppe. *La fenomenologia del danno non patrimoniale*. **Danno e responsabilità**, Roma, n. 4, 2016.

SALVI, Cesare. Quali funzioni per la responsabilità civile? **Danno e responsabilità**, Roma, n. 1, 2022.

SANNA, Paolo. Mors et vita duello confluxere mirando: il difficile caso del risarcimento del danno c.d. tanatologico (o da morte istantanea ovvero da perdita della vita). **Rivista italiana di medicina legale**, Roma, n. 3, p. 1026, 2016.

SCHLESINGER, Pietro. L'"ingiustizia" del danno nell'illecito civile. **Jus**, Milano, v. 11, n. 2, 1960.

SCOGNAMIGLIO, Claudio. Danno e risarcimento nel sistema del Rgpd: un primo nucleo di disciplina eurounitaria della responsabilità civile?. In: **La nuova giurisprudenza civile commentata**, 2023.

VIGLIANISI FERRARO, Angelo. Alcune aporie ancora esistenti in materia di danno non patrimoniale nell'ordinamento giuridico italiano. **Revista jurídica de daños y contratos**, 2021.

VIGLIANISI FERRARO, Angelo. Danno da illegittimo trattamento dei dati personali, tra "inasprimento sanzionatorio" europeo ed "interpretazioni restrittive" della giurisprudenza italiana. **Rivista di diritto privato**, 1 anno XXV, p. 85 ss, gennaio/marzo 2020.

VIGLIANISI FERRARO, Angelo. El daño no patrimonial en Italia entre la previsión normativa del código civil y la interpretación creativa del Tribunal Supremo. **Revista de derecho privado**, Núm. 3, p. 107 ss, Mayo-Junio 2017.

VIGLIANISI FERRARO, Angelo. Il controverso statuto del danno non patrimoniale in Italia: Fra cortocircuiti giurisprudenziali ed esigenze di riforma. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2024.

VIGLIANISI FERRARO, Angelo. Il danno non patrimoniale ed i diritti inviolabili dell'uomo secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite. **Revista de direito da responsabilidade**, 2020.

VIGLIANISI FERRARO, Angelo; TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Indenização pelo tratamento ilegítimo de dados pessoais: comparação entre os direitos italiano e brasileiro. **Revista dos Tribunais**. Vol. 1031, 2021.

COME CITARE:

FERRARO, Angelo Viglianisi. Il problema dei danni bagatellari in Italia e l'utilizzo di strumenti alternativi al risarcimento. **Revista Direito e Política**. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, vº 20, nº3, 3º quadrimestre de 2025. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/rdp> - ISSN 1980-7791. DOI: <https://doi.org/10.14210/rdp.v20n3.p434-452>

SUGLI AUTORI:

Angelo Viglianisi Ferraro

Possui doutorado em Facoltà di Giurisprudenza pela Università Mediterranea di Reggio Calabria(2007). Atualmente é Professore e Ricercatore da Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Received: 27/06/2025
Approved: 01/11/2025

Recebido em: 27/06/2025
Aprovado em: 01/11/2025